



IL TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Roberta Dotta	Presidente
Silvia Carosio	Giudice
Sara Perlo	Giudice rel/est

nella causa n. rg. **3714/2020** promossa da:

----- nata a ----- (-----) P. ----- rappresentata e difesa
dall'avv. Guido Ernesto Maria Savio del Foro di Torino

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino del 3.1.2020 notificato il 16.1.2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa in fatto

Con ricorso tempestivamente depositato, ----- ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore in via principale lo status di rifugiato il diritto, in subordine la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari/protezione speciale.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti, chiedendo la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 14.6.2023, rinviata per audizione all'1.12.2023 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

Sul merito della causa

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, come da verbale in atti, la richiedente ha precisato di essere nata a Benin City e cresciuta a Isi (Nigeria); di essere di etnia *edo* e di religione cristiana; di aver studiato fino alla scuola primaria; di aver lavorato come contadina e come venditrice ambulante; di non avere legami familiari in Nigeria.

La richiedente nel corso dell'audizione davanti alla Commissione, in data 13.5.2019, ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria a settembre 2015 su invito di un uomo di nome Kennedy.

La richiedente, dopo essere stata maltrattata da Elisabeth, una donna da cui si era recata a vivere a Benin City, accettava la proposta di Kennedy, un uomo che la portava con sé ad Agadez a sue spese. Giunti ad Agadez, Kennedy scompariva e la richiedente trovava lavoro dapprima come lava piatti e successivamente come parrucchiera. Nei mesi successivi, la richiedente riusciva ad accumulare del denaro per spostarsi in Libia. Arrivata a Tripoli, veniva avvicinata da una donna di nome Aminata, la quale le proponeva di lavorare nel suo ristorante. Successivamente alla richiedente veniva diagnosticato un fibroma uterino e, dopo qualche giorno, l'abitazione di Aminata veniva distrutta motivo per cui, grazie all'aiuto di un uomo libico, ad ottobre 2016, riusciva ad imbarcarsi alla volta dell'Italia.

In caso di ritorno in Nigeria, teme di non riuscire a ricevere le cure necessarie per la sua patologia.

* * *

Con provvedimento del 3.1.2020 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha ritenuto credibili gli elementi relativi alla partenza dovuta alle difficoltà vissute a seguito della partenza dalla casa di Elisabeth, ma ha rigettato la domanda in quanto la partenza dalla Nigeria è stata determinata da ragioni economiche.

Avverso la suddetta decisione la ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale.

Nel ricorso, la difesa rappresenta che *“la condizione di estrema vulnerabilità, unitamente al senso di vergogna e di frustrazione legati alla propria condizione personale e al timore di subire ripercussioni ad opera dei propri trafficanti, hanno impedito all'interessata di narrare nel dettaglio la propria vicenda personale”*.

In vista dell'udienza, la difesa ha portato all'attenzione dei Giudice una relazione inerente il percorso anti tratta, legato al progetto LGNET dell'Associazione Ideadonna Onlus, affrontato dalla richiedente a partire dal 6.2.2023.

Il Collegio ha ritenuto necessaria l'audizione personale della richiedente, non disponendo di elementi sufficienti per la definizione del presente giudizio, alla luce altresì di quanto emerso nel ricorso.

* * *

Durante l'audizione dell'1.12.2023 innanzi al Tribunale di Torino, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Giudice la richiedente ha dichiarato: di essere stata in due connection house, 5 mesi ad Agadez e circa 9 mesi in Libia; di essere stata lasciata in Niger ad Agadez da Kennedy e di aver lavorato prima in una connection house e poi, riuscita a fuggire da questa connection house approfittando di una rissa, al ristorante di una signora chiamata Aisha; di essere stata informata che Kennedy la stava cercando e di aver preso così la decisione di raggiungere la Libia, prima Gatron e poi Sabah; di aver pagato il viaggio con i soldi guadagnati al ristorante; di aver sofferto molto a causa del fibroma uterino; di avere incontrato a Sabah una signora, Amina, che l'ha aiutata ma poi, non riuscendo a gestire i suoi problemi di salute, la inviava nella connection house di Patience; in tal modo prostituendosi, ripagava parte del debito in quanto Patience consegnava i soldi a Kennedy; di non essere riuscita a ripagare l'intero debito di 3.500 euro, ma di aver restituito solo 1.500 €; di essere riuscita a fuggire dalla connection house libica a seguito dell'irruzione da parte degli Asma Boys; di essere stata aiutata ad imbarcarsi da un signore arabo; di non essere stata mai costretta, in Italia, a fare qualcosa contro la sua volontà e di essere stata operata per i suoi problemi di salute; di non essere mai stata contattata personalmente da Kennedy, ma di aver saputo da Mary (la donna nigeriana con cui è cresciuta a seguito dell'abbandono della madre), che Kennedy spesso si reca da lei in Nigeria, chiedendo la restituzione del debito ancora dovuto da _____; di conoscere l'editto di Oba ma che tali statuizioni sono indifferenti a Kennedy che continua a pretendere il pagamento; di vivere nel progetto a Torino e di lavorare come badante ad Alba.

Il vissuto di estrema vulnerabilità e di vittima di tratta descritto dalla richiedente trova riscontro nella relazione sociale del progetto presso cui è inserita la donna, prodotta in corso di causa dalla difesa.

* * *

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di

subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica, inoltre, che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Quanto all'onere probatorio, lo stesso art. 3 D.Lgs. 251/2007 prevede che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, *“tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”*, dovendo l'esame della richiesta essere svolto in cooperazione con il richiedente.

La norma citata prescrive inoltre che, *“qualora taluni aspetti o elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove”*, essi possano nondimeno essere considerati veritieri ove l'Autorità investita della domanda di protezione internazionale ritenga che:

- a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso;
- d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, salvo che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui *“la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI Sent. n. 27336/2018; Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dall'art. 3 d.lgs. 251/07 consistente nell'allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante *“supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente”* (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

L'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso -in altri termini- con un inesistente onere di allegazione attenuato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale trova un'attenuazione per effetto delle speciali regole di cui all'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e all'art. 8 D.Lgs. 25/2008, *“non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord n. 19197/2019; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 27336/2018).

Sulla domanda di protezione internazionale

Venendo all'esame dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 251/2007, è *“rifugiato”* il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”*.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di *“atti di violenza fisica o psichica”* (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi *“tipici”*, quali quelli relativi alla *“razza”*, alla *“religione”*, alla *“nazionalità”*, al *“particolare gruppo sociale”* e all'*“opinione politica”* come definiti dalla norma citata.

Quanto alla protezione sussidiaria, invece, essa è accordata quando la situazione del richiedente non è particolarmente grave da giustificare lo *status* di rifugiato ma è tale da non consentire allo straniero di fare comunque rientro nel Paese d'origine.

A norma dell'art. 2, lett. g) D.Lgs. 251/2007, è *“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”* il *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

L'art. 14 D.Lgs. citato identifica il *“danno grave”*: a) nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante

ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 251/07, i “*responsabili della persecuzione o del danno grave*” possono essere, oltre allo Stato o ai partiti o ad organizzazioni che controllano lo Stato, anche “*soggetti non statuali*” se lo Stato, i partiti o le predette organizzazioni, comprese quelle internazionali, “non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.

È stato chiarito dalla giurisprudenza che, laddove la minaccia di danno grave provenga da “*soggetti non statuali*”, l'Autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi e acquisendo comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, “*l'effettività del divieto legale di simili minacce*” ove le stesse siano “*sussistenti e gravi*” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 3758/2018).

Parte della giurisprudenza ammette, dunque, che la minaccia proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati, pur trattandosi di “*vicenda privata*”, possa integrare i requisiti di cui all'art. 14 lett. b) del D.Lgs. 251/2007 purchè venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, siccome incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privati derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 16356/2017; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 23604/2017).

Con specifico riguardo, invece, all'ipotesi contemplata dalla lettera c) dell'art. 14 D.Lgs. 251/07, occorre richiamare la definizione di “*conflitto armato*” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui “*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*” (cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12).

Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o una parte di esso non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicché “*l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella*

misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia”(v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 9090/2019; conf. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11103/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che *“l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 25083/2017; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 18130/2017).

* * *

Il Collegio ritiene di non condividere la valutazione formulata in prima battuta dalla Commissione Territoriale.

Occorre in primo luogo esaminare più nel dettaglio i numerosi elementi caratteristici della tratta degli esseri umani, in particolare, di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, emersi nell'audizione dinanzi la Commissione e, da ultimo, nell'audizione della richiedente dinanzi il Tribunale.

A tal fine, è utile ricorrere alla consultazione delle Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, pubblicate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo e UNHCR, dove vengono riportati elenchi non esaustivi di indicatori di tratta.¹ Analizzando in primo luogo le condizioni personali, la richiedente è una giovane donna proveniente dal sud della Nigeria, area tipicamente interessata dal fenomeno della tratta, figlia femmina, e con

¹ L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, pp. 50-52, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf

un grado di istruzione basso a causa delle precarie condizioni economiche della famiglia. In relazione al viaggio, la richiedente ha dichiarato di essere partita nel 2015, a seguito della promessa di una vita migliore fatta da un uomo pressoché sconosciuto. La richiedente ha mostrato una scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio e delle persone incontrate lungo il percorso migratorio, alle quali è stata affidata senza pagare niente. Ella è stata portata in due diverse connection house (prima in Niger, poi in Libia) e, nonostante i seri problemi di salute da cui era affetta, costretta a prostituirsi e a consegnare quanto guadagnato alla madame Patience o a Kennedy direttamente.

In merito alla situazione in Italia, la richiedente ha dichiarato di non aver più ricevuto minacce o pressioni dall'uomo che l'ha trafficata, mentre la donna con cui è cresciuta, Mary, è stata invece ripetutamente contattata in Nigeria da Kennedy per ottenere la restituzione del debito contratto da lei per il viaggio.

La condizione individuale della richiedente va pertanto necessariamente approfondita tenendo conto della condizione delle donne in Nigeria, Paese fortemente colpito dal fenomeno della tratta degli esseri umani, nonché della concreta possibilità di c.d. *re-trafficking*, alla luce della vicenda di tratta che emerge dal narrato e delle vulnerabilità che caratterizzano la richiedente.

Secondo quanto riportato nel report del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (USDOS), che analizza la situazione della tratta degli esseri umani nell'anno 2020, la tratta delle donne assume un'importanza centrale in Nigeria, non solo verso l'esterno, ma anche internamente, in quanto la tratta entro i confini nazionali spesso rappresenta il primo passo verso la tratta transfrontaliera. In particolare, il report di USDOS rileva che *“donne e bambini nigeriani vengono reclutati e trasportati verso destinazioni in Nord Africa, Medio Oriente - inclusi Arabia Saudita, Oman ed Emirati Arabi Uniti - ed Asia centrale, e sottoposti a sfruttamento ai fini sessuali o al lavoro forzato. [...] Le donne e le ragazze nigeriane sono vittime di tratta ai fini sessuali in Nigeria ed in tutta Europa, in Paesi quali Francia, Italia, Spagna, Austria e Russia; nel 2017, un'organizzazione internazionale ha stimato che l'80% di tutte le donne migranti nigeriane in Italia siano o diventeranno vittime della tratta sessuale. [...] Prima della partenza per lavorare all'estero, molte donne nigeriane sono sottoposte ad una cerimonia tradizionale con un sacerdote juju; alcuni trafficanti sfruttano questa tradizione, dicendo alle donne di obbedire ai loro trafficanti o una maledizione le colpirà, il che impedisce alle vittime di cercare assistenza o di cooperare con le forze dell'ordine”*.² Il più recente report USDOS sulla tratta aggiunge che, nonostante la Nigeria sia stata classificata al livello 2 della scala utilizzata [Tier 2], considerati gli sforzi del Governo nel

² USDOS, *2020 Trafficking in Persons Report*, 16 giugno 2020, pp. 381-382, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/06/2020-TIP-Report-Complete-062420-FINAL.pdf>; Institute for Public Policy Research (IPPR), *Beyond Borders*, gennaio 2013, p. 24, https://www.ippr.org/files/images/media/files/publication/2013/01/nigeria-trafficking_Jan2013_10189.pdf.

combattere il fenomeno, nel 2020, le autorità hanno identificato vittime di tratta nigeriane, spesso sfruttate da trafficanti nigeriani, in Paesi in Africa, Europa e Medio Oriente. In Libia i trafficanti tengono poi le vittime in c.d. “control houses” o “prostitution camps” vicino Tripoli o Misurata, fino a che le stesse non riescono a ripagare il debito. I gruppi criminali sfruttano a fini sessuali donne e ragazze nigeriane, provenienti da famiglie indigenti in Edo State, sia in Nigeria che in Europa, in particolar modo in Italia, che rimane la destinazione principale, soprattutto nelle città di Torino e Ferrara.³

Nel 2018 la ong Walk Free Foundation aveva stimato che in Nigeria circa 1.4 milioni di persone vivesse in stato di schiavitù moderna, intendendo coprire con tale concetto un ampio range di concetti specifici quali il lavoro forzato, *debt bondage*, il matrimonio forzato, la schiavitù e pratiche di semi schiavitù e la tratta.⁴ Euronews riferisce, inoltre, come sia difficile tenere lontano le donne e le ragazze rimpatriate dalle reti che le hanno trafficate inizialmente, citando un operatore di una ONG di Benin City che ha dichiarato che le ragazze assistite avessero fatto del loro meglio per tornare alle loro famiglie; tuttavia, molte di esse sono rientrate nella rete della prostituzione ed altre sono ancora i contatti con i loro trafficanti.⁵

Il report EUAA del 2021 sulla tratta degli esseri umani in Nigeria, richiamando il precedente report EUAA del 2015, conferma come le donne continuino a costituire la maggior parte delle vittime di tratta identificate nell’Unione Europea (92%) tra gli anni 2017/2018, e che gran parte delle vittime nigeriane identificate nell’UE fossero sfruttate nell’industria del sesso europea. Già nel report del 2015, inoltre, EUAA individuava alcuni tratti in comune ai profili delle donne trafficate, e secondo il report più recente non sono emersi indicatori che smentiscano che questo profilo delle donne trafficate dalla Nigeria per l’Europa sia significativamente cambiato dal 2015. Tra i tratti identificati figurano il gruppo etnico di appartenenza, in maggioranza edo, un’età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni; la perdita del sostegno della famiglia o della comunità; la provenienza da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche; la condizione di analfabetismo o di basso livello di istruzione. Il report del 2021 ha individuato un ampliamento nelle zone di provenienza delle ragazze sfruttate,

³ USDOS, *2021 Trafficking in Persons Report*, 1 luglio 2021, p. 424 e ss., https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf.

⁴ Walk Free Foundation, *The Global Slavery Index 2018*, 2018, https://downloads.globalslaveryindex.org/ephemeral/GSI-2018_FNL_190828_CO_DIGITAL_P-1616599065.pdf, p. 69 e 140. Il rapporto ha indicato che: *Queste cifre regionali, sebbene importanti, dovrebbero essere interpretate con cautela, date le lacune e le limitazioni dei dati in alcuni paesi. Per esempio, non è possibile fare un sondaggio in paesi che stanno vivendo un profondo e attuale conflitto, come la Libia, il Sud Sudan e parti della Nigeria. La mancanza di dati dai paesi in conflitto significa che le stime sulla schiavitù moderna in questi paesi probabilmente sottostimano il problema.*

⁵ Euronews, *Abused in Libya and forced into prostitution back home: the nightmare of trying to reach Europe*, 21 giugno 2020, <https://www.euronews.com/2020/06/21/abused-in-libya-and-forced-into-prostitution-back-home-the-nightmare-of-trying-to-reach-eu>.

che al momento risulta non essere esclusivamente Edo State, per quanto questo sia lo stato dal quale provengono la maggior parte delle vittime di tratta, ma riguarda altresì gli stati di Delta, Ekiti, Ondo e Kano.⁶

Una volta accertata l'identificazione della ricorrente quale vittima di tratta, occorre procedere alla valutazione del rischio in caso di ritorno in Nigeria (cfr. Cassazione Sez. I ordinanza n. 676 del 12/01/2022 “*E' compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere*”).

Alla luce delle predette informazioni e dei numerosi indicatori emersi, in caso di rientro in Nigeria, potrebbe configurarsi un rischio concreto di stigmatizzazione e di re-trafficking, attese le condizioni in cui la richiedente si troverebbe nel Paese di origine.

In merito al re-trafficking, il sopraccitato report EUAA del 2015 riporta che “*Molte delle vittime rimpatriate in Nigeria cercano di tornare in Europa prima possibile. In qualche caso lo fanno di propria iniziativa, in altri subiscono pressioni o coercizioni da parte del trafficante o della madam a cui spesso non hanno finito di ripagare il debito, oppure da parte della loro stessa famiglia, delusa dal fatto che le vittime non hanno corrisposto alle loro aspettative di conquista dell'agiatazza. Molte delle donne rimpatriate in Nigeria intervistate da Peano nel suo studio hanno negoziato un nuovo viaggio in Europa alle stesse condizioni e lo hanno fatto più d'una volta. Cherti e al. fanno notare che a causa dello stretto rapporto tra la famiglia o la comunità della vittima e i trafficanti, la vittima rischia di essere ritrafficata anche quando non ha nessuna intenzione di ripartire*”.⁷ In aggiunta, secondo il report dell'UK Home Office “*alcune donne vittime di tratta che tornano in Nigeria possono essere oggetto di rappresaglie o di nuova tratta, in particolare quelle che sono state trafficate a scopo di sfruttamento sessuale e hanno un debito in sospeso con i trafficanti. La famiglia della donna può anche essere soggetta a intimidazioni, minacce e attacchi*”, nonché che “*in alcuni casi, la famiglia o la comunità di una donna potrebbe essere stata complice della tratta o averle esercitato pressioni per pagare qualsiasi debito insoluto o aspettarsi che percepisse un reddito, anche dalla prostituzione, che potrebbe aumentare il rischio di essere nuovamente oggetto di tratta. Una donna che ritorna rischia altresì di essere emarginata dalla*

⁶ EUAA, *Nigeria Trafficking in Human Beings Country of Origin Information Report*, aprile 2021, https://coi.euaa.europa.eu/administration/EUAA/PLib/2021_04_EUAA_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf; EUAA, *Nigeria – La tratta a fini sessuali*, Ottobre 2015, p. 14 e ss, <https://coi.euaa.europa.eu/administration/EUAA/PLib/BZ0415678ITN.pdf>.

⁷ EUAA, *Nigeria – La tratta a fini sessuali*, Ottobre 2015, p. 17, <https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/BZ0415678ITN.pdf>.

*propria famiglia e subire discriminazioni sociali, emarginazione e stigmatizzazione, in particolare se ritorna senza aver pagato alcun debito in sospeso e / o percepito un reddito”.*⁸

In merito al rischio di re-trafficking, inoltre, le linee guida UNHCR stabiliscono che *“oltre alla persecuzione vissuta dagli individui nel corso della loro esperienza di tratta, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviiati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta. [...] In vista delle gravi violazioni dei diritti umani che spesso essa comporta, [...] una nuova esperienza di tratta generalmente costituisce persecuzione”.*⁹

Fonti richiamate nei sopraccitati report EUAA del 2015 e del 2021 affermano che *“la prostituzione è moralmente non accettata in Nigeria, quindi le ragazze che ritornano possono aspettarsi due reazioni da parte delle loro famiglie, comunità. Se la ragazza torna con soldi, viene accettata nella società, anche se la comunità è a conoscenza del fatto che era una prostituta in Europa. Tuttavia, se la ragazza è stata deportata o ritorna priva di denaro, la comunità emargina la ragazza e anche la famiglia può non riaccogliere la ragazza”.*¹⁰ Inoltre, Bowers riferisce che le vittime sono considerate immorali da gran parte della comunità e si ritiene che abbiano avuto una scelta nel decidere del loro lavoro, per cui *“le donne vittime della tratta che ritornano o che vengono rimpatriate in Nigeria senza denaro vengono accolte in modo significativamente diverso da quelle che ritornano ricche. Le comunità possono avere un atteggiamento negativo nei confronti delle vittime. La stigmatizzazione è elevata anche se la vittima ritorna con problemi di salute invece che con del denaro”.*¹¹

Secondo, inoltre, un rapporto di Human Rights Watch sul tema del ritorno di vittime di tratta nel Paese di origine, *“al ritorno in Nigeria, molte donne e ragazze hanno affermato di aver lottato contro depressione, ansia, insonnia, flashback, dolori e altri disturbi fisici che a volte hanno limitato la loro capacità di lavorare in modo efficace. Hanno detto che hanno lottato per provvedere finanziariamente alle loro famiglie, non hanno avuto adeguato sostentamento o hanno*

⁸ UK Home Office, Country Policy and Information Note Nigeria: Trafficking of women, Luglio 2019, pp. 9-10, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v5.0_July_2019_.pdf

⁹ UNHCR, LINEE GUIDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, para. 17, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf.

¹⁰ Pascoal, R., The situation of the Nigerian human trafficking victims' and their children in Italy. The study case of Palermo, Master in Diritti umani e intervento umanitario, Università di Bologna, p. 24, 19 dicembre 2012, http://www.google.fi/url?url=http://www.masterdirittiumani.it/downloadfile.php%3Fpage%3Dpage4%26id%3D37%26file%3D2&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=04OzVJG_MebjvwPjsiLgAQ&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNEJ-K3krTt_wzjI1zlkUvcqu0Q8gg.

¹¹ Bowers, M.M., Room for Improvement: Nigeria's Approach to Trafficking, IMPOWR Prints, p. 3, 4 settembre 2012, http://www.impowr.org/sites/default/files/vjml/IMPOWR_-_Room_for_Improvement.pdf; cfr. anche Skilbrei, M.-L. & M. Tveit, Facing return. Perceptions of repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway, p. 55, FAFO, 2007, <http://www.faf.no/pub/rapp/20001/20001.pdf>.

faticato a trovare i soldi per accedere all'assistenza sanitaria. In alcuni casi, la loro sofferenza è aggravata dalle famiglie che le hanno incolpate per gli abusi, le hanno ostracizzate o si sono lamentate di essere tornati senza soldi (...) Un problema chiave è l'eccessivo affidamento del governo su questi rifugi, rispetto ai servizi basati sulla comunità, come mezzo principale per promuovere la sicurezza e fornire servizi alle vittime. In effetti, le autorità nigeriane stanno effettivamente detenendo le vittime di tratta in rifugi, impedendo loro di allontanarsi a loro piacimento, in violazione degli obblighi legali internazionali della Nigeria. Le detenzioni colpiscono in modo schiacciante donne e ragazze e mettono a rischio la loro guarigione e il loro benessere. Alcune vittime nei rifugi NAPTIP si sono lamentate di non essere in grado di ricevere visitatori o contattare le loro famiglie, di non avere informazioni chiare su quando si sarebbero riuniti con le loro famiglie, di orari quotidiani monotoni. Coloro che il NAPTIP ha indirizzato a rifugi privati erano scontente delle cattive condizioni e dei servizi, tra cui cibo inadeguato, mancanza di sapone per il corpo, mancanza di cure mediche e psicosociali e mancanza di formazione professionale. Hanno anche espresso preoccupazione per la comunicazione limitata con i funzionari NAPTIP. *Questi problemi sono aggravati dalla scarsa supervisione sui rifugi e sui programmi di assistenza*".¹²

Infine, la richiedente ha dichiarato di avere abbandonato il Paese d'origine nel 2015: il tempo trascorso fuori dalla Nigeria pertanto corrisponde ad un lungo periodo e a tal proposito *"una preoccupazione per le vittime rimpatriate è la mancanza di reti di supporto sociale; più a lungo la vittima è vissuta in Europa, più ciò è probabile. Molti ritengono che sia impossibile avere successo in Nigeria senza una famiglia e credono che 'in Nigeria, tu non sei niente senza la tua famiglia'. L'assistenza fornita dalle ONG non può sostituire la rete sociale, né posso le organizzazioni occuparsi delle vittime rimpatriate in modo permanente. Per alcune donne, l'unica opzione per guadagnare da vivere, dopo la scadenza del periodo di assistenza da parte delle ONG, può diventare la prostituzione"*.¹³ Inoltre, le vittime di tratta in caso di rimpatrio, incorrono nel rischio di violenze mirate, come riferiscono le fonti consultate: *"Molte vittime della tratta di esseri umani hanno subito violenze al loro ritorno in Nigeria. Donne che tornano a Lagos e Benin City sono state vittime di rapine a mano armata, stupri e/o violenze fisiche. Secondo le donne, è 'più sicuro vendere sesso per le strade delle città europee che avere una bancarella di cibo a Benin City'. Molti abitanti di Edo State subiscono violenza, ma le donne rimpatriate sono più vulnerabili in*

¹² HRW – Human Rights Watch: "You Pray for Death" Trafficking of Women and Girls in Nigeria, agosto 2019 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf>.

¹³ Skilbrei, M.-L. & M. Tveit, Facing return. Perceptions of repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway, p. 58, FAFO, 2007, <http://www.faf.no/pub/rapp/20001/20001.pdf>; vedi anche Safe Return, Safe Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violence Facing Residency Problems, p. 49, 2014, http://www.opvang.nl/files/Safe_Return_Field_Research.pdf.

*quanto si suppone che abbiano denaro, guadagnato da sole o ricevuto come risarcimento per il rimpatrio”.*¹⁴

Il racconto della richiedente reso nelle audizioni davanti alla Commissione e durante l’audizione dinanzi al Tribunale risulta coerente internamente, nonché esternamente rispetto alle COI sopra richiamate, proprio in merito al reclutamento avvenuto in Nigeria ed alle modalità di organizzazione del suo viaggio con chiare finalità di sfruttamento sessuale. In aggiunta, la difficoltà e la reticenza a narrare taluni aspetti del narrato possono essere giustificate in ragione del timore della ricorrente di esporsi a giudizi ed al disagio eventualmente vissuto nel rievocare episodi di violenza dolorosi e di sofferenze psicologiche patite.

In questo contesto di estrema vulnerabilità, in cui emerge chiaramente una situazione passata di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale della richiedente, si palesa concreta l’esposizione al rischio di re-trafficking e stigmatizzazione, e quindi, diversamente da quanto valutato dalla Commissione, fondato il timore di persecuzione, altresì alla luce della persecuzione passata.

Pertanto, merita accoglimento la domanda di riconoscimento di status di rifugiata.

Sono stati, infatti, evidenziati in danno della Richiedente episodi qualificabili come atti di persecuzione secondo la definizione di cui all’art. 7 stesso d. lgs. n. 251/2007. In particolare, la richiedente appartiene al particolare gruppo sociale delle donne nigeriane vittime di tratta. Richiamando le Linee Guida UNHCR, infatti, *“le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando può essere dimostrato che essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale. [...] Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale. I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali; pertanto alcuni sottoinsiemi di donne possono anche costituire particolari gruppi sociali”.*¹⁵

In tal senso si veda altresì una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ribadito che *“pur se la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett e) D.Lgs 251/2007 non preveda espressamente l'appartenenza di genere tra le cause*

¹⁴ Plambech, S., Points of departure, Migration control and anti-trafficking in the lives of Nigerian sex worker migrants after deportation from Europe, PhD Dissertation, Department of anthropology, University of Copenhagen and Danish Institute for international studies, p. 393-395, 2014, https://www.academia.edu/29623902/Points_of_Departure_Migration_Control_and_Anti_Trafficking_in_the_Lives_of_Nigerian_Sex_Worker_Migrants_after_Deportation_from_Europe.

¹⁵ UNHCR, LINEE GUIDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE L’applicazione dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, para. 37-38, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/linee_guida_protezione_int.pdf

di persecuzione, una prima integrazione della disciplina sull'asilo in relazione al genere è stata fornita dalle Linee guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951, con le quali si evidenzia la necessità di interpretare la disciplina dell'asilo anche in un'ottica di genere, che deve essere inteso, a giudizio di questo collegio, come status di appartenenza sociale, economica e culturale e non come grossolana differenziazione soltanto biologica e chimica tra sessi opposti; con la conseguenza che l'appartenenza di genere ben possa (ed anzi debba) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzioni già ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra" (Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 24272 Anno 2022, 04/08/2022).

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

Sulle spese di lite.

Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa e considerato che l'Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio a mezzo di procuratore né ha presentato nota spese (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent., 20/12/2017, n. 30597).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Accoglie il ricorso in ordine alla domanda principale e dichiara che _____ nata a _____
(_____ ha diritto allo Status di Rifugiata.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4.12.2023

Il Giudice estensore

Dott.ssa Sara Perlo

Il Presidente

Dott.ssa Roberta Dotta